

DA IMPRENDITORE AD INVESTITORE: COME PROTEGGERE ED INCREMENTARE IL PATRIMONIO

Torino – 21 giugno 2024

Relatori:

Prof. Giovanni CUNIBERTI

Avv. Alberto VANTI

Dott. Luca ASVISIO

Dott. Attilio GHIGLIONE

Moderatore:

Avv. Francesco DAL PIAZ

Introduzione

Avv. Francesco DAL PIAZ

Parte I

Prof. Giovanni CUNIBERTI

La visione olistica del patrimonio tramite il multi family office indipendente

Cos'è un Multi
Family Office?

**Centro di controllo
patrimoniale**

Obiettivo?

**Proteggere ed accrescere
il patrimonio**

A chi si rivolge?

**A chi ha redditi
patrimoniali maggiori
rispetto ai redditi da lavoro**

**Abbiamo
scelto di essere
indipendenti
e liberi.**

**La nostra
Mission**



Affianchiamo:

Affianchiamo le famiglie nella gestione e nella protezione del loro patrimonio, affinché possa essere tramandato e accresciuto nel tempo.



Indipendenti:

Indipendenti perché desideriamo portare cultura patrimoniale alle famiglie e alle nuove generazioni.



Consigliamo:

Non ragioniamo sul nostro interesse, ma consigliamo ciò che ci dicono l'esperienza, il buon senso e lo studio analitico di ogni situazione.



Liberi:

Liberi perché operiamo scevri da qualsiasi condizionamento esterno.


Esploriamo il valore aggiunto di un family office

Gli asset principali:

IMMOBILIARE

AZIENDA

INVESTITO



Due casi pratici per potervi raccontare il Multi Family Office:


Il Liquido

Soggetto che ha realizzato un exit aziendale, rendendo cruciale la gestione degli investimenti mobiliari.



Il Liquido

Sintesi Patrimoniale PRIMA



La struttura attuale

INTESTATARI


REGIA

SOVRASTRUTTURE

INTERMEDIARI

STRUTTURE
DI INVESTIMENTO

GESTORI



La struttura attuale

Amministrato

0%

Strumento	Valore €	Posizioni
Azioni	€	/
Obbligazioni	€	/
Certificati	€	/
Derivati	€	/
ETF/ETC/ETN	€	/
Trading system	€	/
TOTALE	€	/

Gestito

100%

Strumento	Valore €	Posizioni
Gest. Multilinea	€ 554.333	1
Gest. patr. Sgr Lux	€ 1.625.869	1
Gestione Sgr A	€ 911.472	1
Gestione Sgr B	€ 1.069.810	1
Polizza Ramo III	€ 113.533	1
Polizza Ramo I/III	€ 803.934	1
TOTALE	€ 5.078.951	6

Liquidità

0%

Strumento	Valore €	Posizioni
C/C.	€	/
Buoni Risparmio	/	/
Strumenti Liquidità	/	/
TOTALE	€	/

Calcolo costi

Nel calcolo dei costi sono stati considerati solo i costi di primo livello, mentre non è possibile fare un calcolo ex post dei costi di performance e di volume all'interno dei fondi.

2,99%

152.129 €

Totale dei costi di gestione gravanti **ogni anno** sul patrimonio investito.

La struttura attuale

Amministrato

0%

Strumento	Valore €	Costo
Azioni	€	€ %
Obbligazioni	€	€ %
Certificati	€	€ %
Derivati	€	€ %
ETF/ETC/ETN	€	€ %
Trading system	€	€ %
TOTALE	€	/

Gestito

100%

Strumento	Valore €	Costo
Gest. Multilinea	€ 554.333	€12.195 2,20%
Gest.patr. Sgr Lux	€ 1.625.869	€53.654 3,30%
Gestione Sgr A	€ 911.472	€ 29.167 3,20%
Gestione Sgr B	€ 1.069.810	€33.164 3,10%
Polizza Ramo III	€ 113.533	€4.655 4,10%
Polizza Ramo I/III	€ 803.934	€19.294 2,40%
TOTALE	€ 5.078.951	€ 152.129

Liquidità

0%

Strumento	Valore €	Costo
C/C.	€	€ %
Buoni Risparmio	€	€ %
Strumenti Liquidità	€	€ %
TOTALE	€	/

Le criticità

01 Mancanza di una visione globale del patrimonio.

02 Assenza di una strategia consolidata.

03 Inefficienza fiscale.

04 Effetto negativo dei costi sui rendimenti.

Benefici della riduzione dei costi

25mln

20mln

15mln

10mln


5mln

Anno	Capitale (Costo 1,0%)	Capitale (Costo 2,99%)	Differenza
0	5.078.951,00 €	5.078.951,00 €	€
10	8.158.403,14 €	6.671.226,25 €	1.487.176,89 €
20	13.673.232,90 €	9.030.449,87 €	4.642.783,03 €
30	23.549.453,08 €	12.526.036,51 €	11.023.416,57 €

11.023.416,5

23.549.453,08€

12.526.036,51€



Rendimento: 7%

Strumento: Polizza

Capitale (Costo 1,0%)

Capitale (Costo 2,99%)

La struttura proposta

STRUTTURA

INTESTATARI

REGIA

SOVRASTRUTTURE

INTERMEDIARI

STRUTTURE
DI INVESTIMENTO

GESTORI

Polizza

FAMIGLIA ABETE
€ 5.078.951

Cuniberti
& Partners

Banca depositaria

a scelta

Polizza Ramo III

a scelta

Gestore/i

a scelta

Mercato

Il Confronto

STRUTTURA

INTESTATARI


REGIA

SOVRASTRUTTURE

INTERMEDIARI

STRUTTURE
DI INVESTIMENTO

GESTORI



Interventi e vantaggi

01 Centro di controllo
del patrimonio.

02 Riduzione dell'
impatto dei costi.

03 Miglioramento dell'
efficienza fiscale.

04 Visione strategica
complessiva.


L'Indaffarato

Un imprenditore che dedica anima e corpo alla gestione dell'azienda, ma non alla supervisione complessiva del patrimonio.



L'Indaffarato

Sintesi Patrimoniale **PRIMA**



Le criticità

01 Denaro, Azienda
e Immobili non
parlano fra di loro.

02 Dividendo di
500.000 euro
su cui pago il 26%
(130.000 euro!).

03 Costi gestione
patrimoniali al 3,3%
(52.000 euro!).

04 Assenza passaggio
generazionale e/o
costruzione exit.

La struttura proposta

STRUTTURA

INTESTATARI

REGIA

SOVRASTRUTTURE

INTERMEDIARI

STRUTTURE
DI INVESTIMENTO

GESTORI




Interventi e vantaggi

01 Strategia d'insieme fra Denaro, Azienda e Immobili.

02 Creazione di una Holding (risparmio di 124.000 euro!).

03 Minori costi di gestione patrimoniali scesi dal 3,3% all'1% (risparmio di 36.800 euro!)

04 Leva finanziaria sul capitale per investimenti immobiliari di breve.





**Governance
Famigliare**




**Gestione
degli Asset**

Controllo e Pianificazione







Il nostro Assessment per la valutazione delle competenze patrimoniali

Inquadra il QR code oppure vai su:
www.cunibertipartners.it/assessment



+39 011 0242026

Piazza C.L.N. 255
10123 Torino | Italy

info@cunibertipartners.it

WWW.CUNIBERTIPARTNERS.IT

Parte II

Avv. Alberto VANTI

I principali strumenti giuridici di protezione del patrimonio

Quali sono i rischi contro i quali occorre proteggersi?

Malattia

Disabilità

Morte

Divorzio

Successione

Fatti che generano obbligo di risarcire un danno

Frodi

Crisi o fallimento (liquidazione giudiziale) della Società

Quali sono i rischi contro i quali occorre proteggersi?

Liti all'interno della Società (spesso i soci prestano fidejussioni personali)

Responsabilità civile o professionale

Compliance

Licenziamento

Crisi economiche

Fiscalità elevata

Strumenti trattati

- L' intestazione fiduciaria
- La Società semplice
- Il Trust

L'intestazione fiduciaria di beni e diritti

Si tratta di un vincolo di riservatezza e non di un vincolo di natura patrimoniale ed è finalizzata:

- a non rendere evidente la titolarità di un bene in capo ad un determinato soggetto;
- ad affidare l'amministrazione di beni a soggetti professionalmente competenti.

Il negozio fiduciario è secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione:
“l’accordo tra due soggetti con cui il fiduciante trasferisce, o costituisce, in capo al fiduciario una situazione giuridica soggettiva per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore. Il fiduciario, per la realizzazione di tale obiettivo, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione soggettiva, in funzione strumentale, avendo un comportamento coerente e congruo”.

Al negozio fiduciario si applicano i principi del mandato senza rappresentanza.

Nel nostro ordinamento le società fiduciarie sono regolate dalla Legge 1966/1939 che dispone: *“sono società fiduciarie e di revisione [...] quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentazione dei portatori di azioni e di obbligazioni”*.

La società fiduciaria è intestataria dei beni e li amministra, ma il fiduciante è il titolare effettivo dei beni.

Quindi, la società fiduciaria esercita i diritti in nome proprio, ma per conto e sulla base delle istruzioni fornite dal mandante, e di tali diritti rimane titolare il mandante.

Ed infatti:

- i creditori del fiduciante possono aggredire i beni intestati fiduciariamente (ma devono fornire prova della titolarità);
- i creditori della fiduciaria non possono aggredire i beni di proprietà del fiduciante intestati fiduciariamente.

Obiettivi e finalità:

- discrezione in relazione alla proprietà di beni, alla situazione patrimoniale, all'effettuazione di un'operazione (anche verso fornitori e concorrenti), all'acquisto di azioni, polizze vita;
- rappresentazione in assemblea di azionisti (sindacati di voto, patti parasociali);
- ricerca di partner o investitori;
- attività di *escrow agent* (garanzia).

Mandato fiduciario e iscrizione nel registro dei titolari effettivi

Con varie sentenze del 09.04.2024 il **T.A.R. Lazio** si è espresso sulla correttezza dell'assimilazione operata tra trust e mandato fiduciario, rigettando i ricorsi presentati da diverse associazioni di categoria, aventi ad oggetto la legittimità dell'obbligo di comunicazione dei mandati fiduciari nella sezione speciale del registro dei titolari effettivi relativa ai trust e agli istituti giuridici affini.

Tale adempimento costituisce diretta applicazione dell'**art. 31** della **direttiva UE n. 2015/849** che, al fine di prevenire il compimento di operazioni illecite mediante il mascheramento dei titolari effettivi, impone agli Stati membri l'individuazione degli istituti giuridici che abbiano assetto o funzioni **affini** a quelli dei trust.

L'Italia ha ottemperato a tali disposizioni mediante l'**art. 21** del **D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231**, il quale prescrive l'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese dei trust e degli **istituti giuridici affini** "*stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana*" nonché la comunicazione dei titolari effettivi ad opera del fiduciario o di "*chi esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini*" (comma 3).

In ottemperanza ai vincoli europei, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi comunicato alla Commissione europea l'esistenza nell'ordinamento italiano del "**mandato fiduciario**" e del "*vincolo di destinazione*" quali istituti giuridici affini al trust.

Accesso al registro dei titolari effettivi: il requisito del “*legittimo interesse*”

Il T.A.R. ha chiarito che il legittimo interesse sussiste solo quando esso è coerente con le finalità della normativa antiriciclaggio, cioè, ai sensi del considerando n. 14 della direttiva UE 2015/849, *“in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode”*.

Inoltre, il T.A.R. ha affermato che l’interpretazione della normativa italiana *“nel senso di consentire l’accesso per la tutela di qualsivoglia situazione giuridica, anche non correlata alle finalità della normativa antiriciclaggio, si porrebbe in contrasto con il diritto unionale, e ne sarebbe, quindi, imposta la disapplicazione”*.

Le Ordinanze del Consiglio di Stato

A seguito delle sentenze del T.A.R. Lazio, Sez. IV, ricominciavano a decorrere i termini per le comunicazioni di prima iscrizione e variazione dati al Registro dei titolari effettivi, con conseguente possibilità delle Camere di commercio di procedere all'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 2630 c.c.

Le Sentenze sono state impugnate.

Con le Ordinanze cautelari nn. 3366, 3367, 3532, 3533 e 3534 del 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività delle Sentenze del T.A.R., fissando l'udienza di trattazione al 19 settembre 2024.

Quindi:

- è sospesa l'operatività del Registro dei titolari effettivi;
- è sospesa per le CCIAA la possibilità di irrogare le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati;
- non saranno effettuati nuovi accreditamenti e gli utenti autorizzati non potranno accedere né consultare le informazioni nel Registro dei titolari effettivi;
- le banche, gli intermediari e i professionisti accreditati sul portale dal 22 aprile 2024 non avranno accesso al registro né potranno consultarlo.

La Società semplice

La Società semplice è regolata dagli artt. 2251 e ss. del Codice Civile.

Caratteristiche

A. Non può svolgere attività commerciale.

Invece, può svolgere gestione di immobili, professioni intellettuali, gestione di patrimoni mobiliari (in particolare, di partecipazioni societarie), attività artigianali, attività agricole, attività artigianali.

B. E' un modello societario estremamente semplice e snello, sia nella costituzione sia nella *governance*.

Il contratto con cui si costituisce la Società semplice non è soggetto a forme particolari, ad eccezione dell'ipotesi in cui vengano conferiti beni immobili, diritti reali o il godimento di beni immobili per un periodo superiore ai 9 anni (nei quali casi sarà necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata a pena di nullità).

C. E' obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese, ma solo a titolo di pubblicità notizia, ma la mancata iscrizione comporta solo le conseguenze del 2630 c.c. (sanzione amministrativa pecuniaria): pertanto, la mancata iscrizione non incide né sull'esistenza né sulla disciplina della Società semplice.

D. Può essere conferito alla Società semplice qualsiasi bene o utilità, senza obbligo di stima dei beni conferiti.

Denaro, crediti, prestazioni d'opera o di servizi, beni in natura (tra cui, partecipazioni societarie, beni mobili o beni immobili, ed anche aziende).

E. Vi è grande autonomia nella redazione dei patti sociali, anche in relazione al trasferimento delle partecipazioni sia *inter vivos* sia *mortis causa*.

Il modello legale (art. 2257 c.c.) prevede che l'amministrazione spetti a ciascuno dei soci disgiuntamente, ma la stessa norma prevede che tale modello possa essere liberamente derogato.

I soci possono quindi decidere liberamente la disciplina delle deliberazioni: a maggioranza, all'unanimità, all'unanimità per alcuni atti e a maggioranza per altri, disgiunta per taluni atti e congiunta per altri.

E' oggetto di dibattito se l'amministratore possa anche essere un non socio: talune sentenze lo ammettono, ma è usuale che l'amministratore rivesta anche la carica di socio.

Ai sensi dell'art. 2256 c.c. il socio, con il consenso di altri soci, può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini diversi da quelli della società.

F. La ripartizione degli utili e delle perdite è rimessa alla volontà dei soci, salvo il divieto di patto leonino, e quindi: le quote di partecipazione a utili e perdite possono non essere proporzionali ai conferimenti; la parte spettante al socio negli utili sia diversa da quella in caso di perdite.

Non sono obbligate alla tenuta di scritture contabili.

Debiti della società

Autonomia patrimoniale imperfetta.

Prioritariamente, la società risponde con il proprio patrimonio delle proprie obbligazioni sociali.

Qualora il patrimonio sia insufficiente, delle obbligazioni rispondono personalmente ed illimitatamente anche tutti i soci (ma vi è la possibilità di prevedere che i soci che non hanno agito in nome e per conto della società assumano la veste di soci limitatamente responsabili, purché il patto sia portato a conoscenza dei terzi).

Affinché scatti il beneficio della preventiva escussione è però necessario, ai sensi dell'art. 2268 c.c., che il socio a cui è richiesto il pagamento dei debiti sociali indichi i beni della società su cui il creditore può **“agevolmente”** soddisfarsi.

Debiti del socio

Ai sensi dell'art. 2270 c.c. "Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società".

La quota della Società semplice non può essere pignorata.

Passaggio generazionale

L'art. 2284 c.c. dispone che *“Salva contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”*.

Ipotesi di liquidazione della quota agli eredi: l'art. 2289 c.c. prevede che gli eredi hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota e che la liquidazione sia fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica la causa di scioglimento.

IL Trust

Il Trust è regolato dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia e resa esecutiva con Legge 364 del 1989.

Il Trust è un negozio giuridico unilaterale mediante cui un soggetto, il disponente (*settlor*) trasferisce, con atto *inter vivos* o *mortis causa*, ad un altro soggetto (*trustee*) la proprietà di tutti o parte dei propri beni o diritti nel Trust, affinché li amministri, li gestisca e ne disponga con le modalità indicate nell'atto istitutivo del Trust o in atti successivi (*letter of wishes*), a favore di uno o più soggetti, i beneficiari, o per il raggiungimento di un determinato scopo.

Ai suddetti soggetti si può aggiungere la figura del guardiano (*protector*), che vigila sull'operato del *trustee*.

Viene così costituito un patrimonio separato (segregazione patrimoniale) che non può essere escusso dai creditori del disponente, del *trustee* o del beneficiario.

Si realizza quindi uno “sdoppiamento” della proprietà dei beni:

- l’amministrazione è in capo al *trustee*;
- il godimento in capo al beneficiario.

L'istituzione del trust

Con l'istituzione del Trust il disponente perde la proprietà dei beni.

L'atto istitutivo del Trust deve contenere le indicazioni del disponente, la destinazione dei beni segregati, i poteri del *trustee* e del guardiano, la durata del Trust, la nomina e l'esclusione dei beneficiari e la ripartizione e la distribuzione dei benefici.

Il *trustee* è tenuto a predisporre un rendiconto.

Il Trust autodichiarato

Nel Trust autodichiarato il disponente nomina se stesso come *trustee*.

Pur restando i beni nella disponibilità del disponente, si verifica comunque l'effetto della segregazione del patrimonio.

Pur essendo ammesso dalla giurisprudenza, esso non deve avere finalità “*abusive o fraudolente*”.

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha affermato che non è legittimo, poiché persegue finalità illecite, il Trust autodichiarato costituito da un soggetto subito dopo aver ricevuto la notificazione di pendenze fiscali.

L'azione revocatoria

L'art. 2901 c.c., che regola l'azione revocatoria, attribuisce al creditore il potere di ottenere una dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti di atti di disposizione sul patrimonio del debitore quando questi rendono più difficoltosa la soddisfazione del proprio credito.

Anche il Trust può essere soggetto a revocatoria.

Parte III

Dott. Luca ASVISIO

Il passaggio generazionale

Parte IV

Dott. Attilio GHIGLIONE

L'esperienza del single family office